

<b>ARGOMENTO</b>	<b>SUNTO</b>	<b>ARTICOLO</b>
<b>Regime pensionistico donne</b>	Graduale aumento, a partire dal 1/1/2020, del requisito anagrafico per l'accesso alle pensioni di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato e per le lavoratrici autonome.	18, c. 1
<b>Ammortizzatori sociali</b>	Abrogazione della norma (art. 19, c. 10bis, D.L. 185/08) che prevedeva l'erogazione di una indennità pari al trattamento di mobilità per i lavoratori che non hanno diritto all'indennità di mobilità (lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7, L. n. 223/91). Trattamento sostituito con altro concesso dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro. Potranno fruire di tale nuovo trattamento solo i lavoratori percettori di indennità di disoccupazione con requisiti normali. Il trattamento sarà pari alla differenza fra l'ammontare dell'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità e spetterà per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.	18, c. 2
<b>Gestione separata INPS</b>	Interpretazione autentica dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i professionisti: sono soggetti alla gestione separata presso l'INPS tutti coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali o coloro che, anche se svolgono attività iscrivibili ad appositi albi professionali, per regolamento/statuto della cassa di appartenenza non sono soggetti al versamento del relativo contributo soggettivo.	18, c. 12
<b>Contrasto all'evasione contributiva</b>	Il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti possono sottoscrivere convenzioni finalizzate al contrasto all'omissione ed evasione contributiva	18, c. 14
<b>Indennità di malattia</b>	A partire dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti, devono comunque versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile.	18, c. 16
<b>Imprese agricole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretazione autentica della disciplina del calcolo delle prestazioni temporanee OTD: la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva del TFR.</li> <li>- Notifica degli elenchi nominativi mediante pubblicazione annuale sul sito Inps: con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di</li> </ul>	18, c. 18; Art. 38, c. 6

	marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.	
<b>Ritenuta su interessi e canoni corrisposti a società del gruppo residente in un paese UE</b>	La ritenuta è applicata da società residenti che erogano interessi a società del gruppo, se questi ultimi non sono i diretti beneficiari degli interessi: gli interessi ricevuti devono essere destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dalla società non residente.	Art. 23, cc. 1-4
<b>Ritenuta su bonifici disposti per fruire di oneri deducibili o detrazioni d'imposta</b>	La ritenuta prevista sui pagamenti che si configurano quali spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica dei fabbricati è ridotta dal 10% al 4%. Obbligati all'effettuazione della ritenuta sono gli istituti bancari e Poste Italiane S.p.a.	Art. 23, c. 8
<b>Istituti deflativi del contenzioso tributario</b>	<p>- In caso di accertamento con adesione, adesione ai Pvc e conciliazione giudiziale, il contribuente non deve più prestare garanzia per le somme dovute di importo superiore a 50.000 euro che vengono rateizzate. Vengono modificati inoltre gli effetti del mancato rispetto del piano di rateizzo: il contribuente non decade dal rateizzo se il pagamento avviene tardivamente ma entro il termine fissato per la rata successiva; in caso contrario l'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo le residue somme dovute e la sanzione per i versamenti tardivi calcolata in misura doppia (<math>30\% \times 2 = 60\%</math>) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p> <p>- Anche il contribuente che ha prodotto deduzioni difensive, può definire la controversia pagando, entro i termini per la proposizione del ricorso, un terzo delle sanzioni che siano state successivamente ridefinite e irrogate dall'Agenzia (cd. acquiescenza).</p>	Art. 23, cc. 17-20; Art. 23, c. 29
<b>Avviso di accertamento immediatamente esecutivo</b>	L'emissione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di avvisi di accertamento contenenti anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi entro 60 giorni (art. 29, D.L. n. 78/10) è differita al 1° ottobre 2011.	Art. 23, c. 30
<b>Sanzioni per tardivi versamenti di imposte</b>	<p>In caso di versamento con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% (art. 13, D.Lgs. n. 471/97), è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.</p> <p>Ad esempio, in caso di versamento con un ritardo di 3 giorni di una ritenuta alla fonte, la sanzione del 30% è ridotta al 6% (<math>=30/15 \times 3</math>).</p> <p>Se il contribuente effettua anche il cd. ravvedimento breve (versamento del tributo, dell'interesse e della sanzione ridotta entro 30 giorni) la sanzione sopra conteggiata (pari al 6%) è ridotta a 1/10 ed è dovuta nella misura dello 0,6% (<math>=6/10</math>).</p>	Art. 23, c. 31
<b>Privilegio dei crediti per tributi dello Stato e enti locali</b>	I crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e addizionali all'Irpef hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. Non sussiste più alcun privilegio sugli immobili.	Art. 23, cc. 37-40
<b>Imprenditori agricoli in stato di crisi</b>	Nelle more dell'emanazione di una disciplina specifica, gli imprenditori agricoli in stato di crisi possono accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale.	Art. 23, c. 43

<b>Lampedusa</b>	La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi è prorogata al 30/06/12. Il territorio di Lampedusa è considerato Zona franca urbana (L. n. 296/06).	Art. 23, cc. 44-45
<b>Stock option ed emolumenti variabili per dirigenti e amministratori del settore finanziario</b>	L'addizionale del 10% va applicata sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Si applica alle retribuzioni corrisposte dal 17/7/11. Per le retribuzioni corrisposte in precedenza il prelievo aggiuntivo grava sulla parte eccedente il triplo della retribuzione fissa.	Art. 23, c. 50-bis e ter
<b>Salario di produttività</b>	Vengono finanziate, anche per l'anno 2012, misure di incentivazione del salario previsto in contratti e accordi aziendali o territoriali, correlato a incrementi di produttività. L'entità del sostegno fiscale (tassazione agevolata del reddito di lavoro dipendente) e contributivo (sgravio della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro) verrà definita dalla legge di stabilità in funzione delle risorse ivi stanziare.	Art. 26
<b>Collocamento privato</b>	Modifiche alla normativa in materia di soggetti abilitati all'attività di intermediazione (art. 6, D.Lgs. n. 276/2003). In particolare, si segnala: - l'ampliamento della platea dei soggetti che possono avviare tali attività (oltre ad associazioni di categoria ed enti bilaterali, viene citato anche il patronato); - la necessità di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Le modalità di interconnessione saranno individuate dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.	Art. 29
<b>Sistema giudiziario</b>	Introdotta il contributo unificato di iscrizione a ruolo nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro: il contributo è dovuto al superamento di una determinata soglia di reddito e aumenta in base al valore della lite (modificati gli articoli da 9 a 13 del DPR n. 115/2002).	Art. 37, c. 6
<b>Contenzioso previdenziale e assistenziale</b>	- Estinzione automatica dei processi in materia previdenziale, pendenti nel primo grado di giudizio al 31/12/10, di importo non superiore a € 500,00, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. - Obbligo, per la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, di dichiarare il valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo. - Alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito si applicano i termini di decadenza previsti per le controversie in materia di trattamenti pensionistici (tre anni) e per le controversie in materia di prestazioni temporanee (1 anno). In questo caso la decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento del capitale.	Art. 38

	<p>- Si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni temporanee, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.</p> <p>- Reintrodotte nell'ordinamento le "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli" (D.L. n. 7/70, convertito in L. n. 83/70).</p>	
<b>Giustizia tributaria: preventivo reclamo e mediazione</b>	<p>In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso deve preliminarmente presentare reclamo. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto. L'Ente, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta di mediazione. Nell'eventuale successiva controversia, la parte soccombente è in via generale condannata ad un'ulteriore penale (pari al 50% delle spese di giudizio) a titolo di rimborso delle spese del procedimento preventivo di reclamo e mediazione. Le disposizioni si applicano con riferimento agli atti (susceptibili di reclamo) notificati dall'1/4/12.</p>	Art. 39, cc. 9-11
<b>Giustizia tributaria: riduzione liti pendenti</b>	<p>Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data dell'1/5/11 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite con il pagamento di una somma variabile da 150 euro al 50% del valore della lite.</p> <p>Tali somme devono essere versate entro il 30/11/11 in unica soluzione e va presentata una domanda di definizione all'Agenzia delle Entrate entro il 31/3/12.</p> <p>Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30/6/12 e per le stesse sono anche sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ecc.</p> <p>La procedura si conclude e la lite si estingue con la comunicazione degli uffici delle entrate che attesta la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.</p>	Art. 39, c. 12
<b>Riduzione di benefici fiscali</b>	<p>Vengono identificati alcuni benefici fiscali che saranno ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014, se entro il 30/09/13 non verranno adottati provvedimenti legislativi diretti al riordino della spesa in materia sociale e all'eliminazione/riduzione di regimi di favore fiscale che si sovrappongono a prestazioni assistenziali e che determinino i preventivati effetti positivi sul bilancio dello Stato.</p>	Art. 40, c. 1-ter e 1-quater